



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Presidente

MM/COO/sc

Roma, 12 febbraio 2021

**Spett. le
Consiglio dell'Ordine
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
di Gorizia
Corso Italia, 51
34170 GORIZIA**

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO 134/2020 Incompatibilità-Impresa agricola

Con il quesito formulato lo scorso 29 settembre l'Ordine chiede di sapere se versi in una situazione di incompatibilità con l'esercizio della professione l'iscritta, già socia di società agricola, che assuma in tale società anche la carica di presidente del consiglio di amministrazione. Nel quesito si precisa che:

- tutte le attività agricole e connesse (ivi compresa l'attività di riabilitazione-cd. ippoterapia) vengono svolte da personale con qualifiche di imprenditore agricolo professionale (di seguito IAP) facente parte del consiglio di amministrazione;
- l'iscritta, in qualità di presidente del consiglio di amministrazione, svolgerebbe un ruolo di direzione e gestione del management nonché di rappresentanza della società.

Sulla questione sollevata si osserva quanto segue.

Come già evidenziato nell'informativa CNDCEC n. 50/2017, il servizio di risposta ai quesiti formulati dagli Ordini è diretto a chiarire esclusivamente questioni di carattere generale in riferimento all'interpretazione delle norme dell'Ordinamento professionale. Pertanto, in riferimento alla fattispecie evidenziata, si forniranno di seguito alcune considerazioni generali alla luce delle disposizioni di legge in tema di incompatibilità nonché alla luce degli orientamenti interpretativi forniti dal Consiglio Nazionale in materia.

Ciò premesso, si osserva che l'art. 4, co. 1, del Decreto legislativo n. 139 del 28 giugno 2005 stabilisce una specifica ipotesi di incompatibilità tra l'esercizio della professione e lo svolgimento di attività di impresa agricola¹ qualora questa sia esercitata dall'iscritto per conto proprio (in nome proprio o altrui);

¹Vd. Art. 2135 (*Imprenditore agricolo*) c.c.:

"1. E' imprenditore agricolo il soggetto che esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.

2. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.

3. Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti

si deve, pertanto, ritenere preclusa, in linea di principio, la possibilità per l'iscritto di esercitare la suddetta attività. L'incompatibilità è, tuttavia, esclusa se *"l'attività, svolta per conto proprio, è diretta alla gestione patrimoniale, ad attività di mero godimento o conservative, nonché in presenza di società di servizi strumentali o ausiliari all'esercizio della professione, ovvero qualora il professionista riveste la carica di amministratore sulla base di uno specifico incarico professionale e per il perseguimento dell'interesse di colui che conferisce l'incarico"*². Tale disposizione delinea i limiti entro i quali ricorre l'ipotesi di incompatibilità tra l'esercizio della professione e quello dell'attività di impresa (ivi compresa quella agricola), stabilendo che l'incompatibilità viene meno qualora l'attività d'impresa sia diretta:

1. alla gestione patrimoniale,
2. allo svolgimento di attività di mero godimento o conservative,
3. allo svolgimento di attività strumentali o ausiliari all'esercizio della professione (società c.d. di servizi),

ovvero qualora l'iscritto svolga l'incarico di amministratore in base a specifico mandato professionale.

Ne deriva che l'esercizio in conto propriodi attività di impresa agricola è ammesso laddove tale attività si configuri come di mero godimento ovvero meramente conservativa del fondo agricolo (si pensi, ad esempio, al caso in cui i prodotti agricoli siano rivenduti esclusivamente per rientrare delle spese sostenute per la manutenzione e la conservazione dello stesso).

In considerazione dell'oggettiva difficoltà di individuare concretamente le ipotesi in cui tale l'attività possa configurarsi di mero godimento o meramente conservativa³, le Note interpretative della disciplina delle incompatibilità⁴ diramate dal Consiglio Nazionale hanno chiarito che l'esercizio di attività di impresa agricola è incompatibile con l'esercizio della professione solo nel caso in cui l'iscritto-imprenditore agricolo rivesta la qualifica di IAP⁵. In tal senso il D.lgs. n. 99/2004 ha fissato i parametri ai fini dell'assunzione della qualifica di IAP, individuando come tale l'imprenditore che dedica la maggior parte delle proprie risorse economiche e del proprio tempo all'attività agricola⁶.

Al fine di consentire all'Ordine di effettuare le autonome valutazioni della fattispecie concreta, nel merito della quale non è possibile entrare, si precisa che la qualifica di IAP può essere acquisita anche dalle società di persone e società di capitali, qualora lo statuto preveda quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività agricole e siano presenti determinati requisiti⁷; pertanto verserà in una situazione di incompatibilità l'iscritto, socio-amministratore di società che svolga attività di impresa agricola, soltanto laddove questi abbia la qualifica di IAP.

Ciò detto, si precisa infine che occorrerà, altresì, verificare che le molteplici attività svolte dalla società siano realmente attività connesse all'esercizio di attività agricola e non configurino in alcun modo

prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge".

²Vd. art. 4, co. 2, D.lgs. n. 139/2005.

³L'art. 4 del D.lgs. n. 139/2005, in effetti, non fornisce ulteriori indicazioni ai fini della verifica della sussistenza, in caso di esercizio di attività di impresa agricola, di una delle suddette ipotesi di esclusione dell'incompatibilità.

⁴Vd. "Note interpretative della disciplina delle incompatibilità di cui all'art. 4 del D.Lgs. 28/06/2005, n. 139" diramate con nota Informativa CNDCEC n. 26 del 21 marzo 2012.

⁵Vd. Note cit., par. 4.1, pag. 21.

⁶Vd. Art. 1, co.1, D.lgs. n. 99/2004:

"Ai fini dell'applicazione della normativa statale, è imprenditore agricolo professionale (IAP) colui il quale, in possesso di conoscenze e competenze professionali ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del 17 maggio 1999, del Consiglio, dedichi alle attività agricole di cui all' articolo 2135 del codice civile, direttamente o in qualità di socio di società, almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro..."

⁷Vd. Art. 1, co.3, D.lgs. n. 99/2004:

"3. Le società di persone, cooperative e di capitali, anche a scopo consortile, sono considerate imprenditori agricoli professionali qualora lo statuto preveda quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all' articolo 2135 del codice civile e siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) nel caso di società di persone qualora almeno un socio sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale. Per le società in accomandita la qualifica si riferisce ai soci accomandatari;
c) nel caso di società di capitali o cooperative, quando almeno un amministratore che sia anche socio per le società cooperative sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale".

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI 3/3

esercizio di attività di impresa propriamente commerciale. In tal caso, infatti, ai fini di escludere la sussistenza di situazione di incompatibilità in capo all'iscritta, non rileverebbe in alcun modo l'assenza della qualifica IAP, ma si dovrebbe verificare se questa detenga un interesse economico prevalente nella società in cui fosse nominata presidente del consiglio di amministrazione.

Con i migliori saluti.

Massimo Miani

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Massimo Miani', written in a cursive style.